



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Milano, ordinanza 27.04.2016

Tag: mediazione demandata, partecipazione personale, superamento primo incontro, rifiuto, sanzioni.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n.r.g. 0/2016

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede,

considerata la natura della causa ed il comportamento delle parti (e, specificamente la richiesta formulata dal difensore di parte ricorrente all'udienza del 27 aprile 2016),

Ritenuto opportuno disporre il tentativo di **mediazione** in vista di una possibile conciliazione della controversia, alla luce degli elementi di fatto e di diritto risultanti dagli scritti introduttivi,

Ritenuto inoltre che il tentativo di **mediazione** non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo, essendo

evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di **mediazione** ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente - o dei

rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare - che all'interpello del mediatore esprimano la loro volontà di **proseguire nella procedura di mediazione**

oltre l'incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15, Trib. Vasto, Sent. 9.03.2015);

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modifiche dalla L.98/2013;

PQM

Visto l'art.5, co.2, D.Lgs.4 marzo 2010 n.28;

Dispone l'esperimento del procedimento di **mediazione**, ponendo l'onere dell'avvio della procedura di **mediazione** a carico di parte ricorrente e avvisando tutte le parti costituite che, per

l'effetto, l'esperimento del tentativo di **mediazione** – **presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori** – sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla **mediabilità** della controversia è già dato con il presente provvedimento, la **mediazione** non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la **partecipazione** alla **mediazione**, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale è di mera assistenza alla parte comparsa (att. 5, co. 1-bis e 8, co.2, D.Lgs. 28/2010);

Visi gli artt.8, co. 4 - bis, D.Lgs.28/2010, 116 co.2, **91 e 96, co.3, cpc**, **invita il mediatore a verbalizzare** quale, tra le parti che partecipano all'incontro, **dichiari di non voler proseguire nella mediazione** oltre l'incontro preliminare;

Invita parte ricorrente ad allegare la presente ordinanza all'istanza di avvio della **mediazione** in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza.

Assegna il termine di legge di quindici giorni per la presentazione della domanda di avvio della procedura di **mediazione** da depositarsi presso un Organismo di mediazione, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolge le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Milano, ex art. 4 co.1, D.Lgs. 28/2010.

Fissa nuova udienza in data 21 settembre 2016 ore 9.45, per la verifica dell'esito della procedura di **mediazione** e, in caso suo esito negativo, per la discussione del ricorso.

Milano, 27.04.2016

Il Giudice.